



COMUNE DI PIANEZZA

SETTORE AFFARI GENERALI

LEGGE N. 162 DEL 10.11.2014

«NORMATIVA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO»

La legge n. 162 del 10 novembre 2014: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» così come in parte già previsto dal D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, ha introdotto importanti cambiamenti al fine di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali civili.

In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:

1. come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario;
2. di fronte ad un avvocato (art. 6) – solo consensuale;
3. di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) – solo consensuale.

Questo intervento normativo non incide sui tre anni che i coniugi devono attendere tra separazione e divorzio.

Pertanto, nonostante questa riforma sia anche stata definita del «**divorzio breve**» tra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio (sia di fronte all'avvocato sia di fronte all'ufficiale di stato civile) **devono trascorrere TRE ANNI.**

ART. 6 - CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO.

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, anche ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 2.2.2001 n. 96. Si tratta, in pratica, di un accordo sottoscritto dalle parti in lite con il quale convengono di cooperare per risolvere una controversia, attraverso l'assistenza degli avvocati.

Il contenuto della convenzione:

1. Deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità.
2. **Deve essere conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.** Quindi non sarà possibile un solo avvocato che assiste entrambi i coniugi.
3. Gli avvocati devono certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, sotto la propria responsabilità professionale.

4. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
5. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme di legge.

In seguito, l'Avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regoli la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Il suddetto produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Entrambi gli avvocati trasmettono l'accordo al Procuratore della Repubblica per il nulla osta, in caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (L. 104/92) o economicamente non autosufficienti. Il Procuratore, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge, se non ravvisa irregolarità, emette un nulla osta che consente all'avvocato, una volta acquisito il nulla osta, la consegna, entro 10 giorni a pena di sanzione pecuniaria, all'Ufficiale dello Stato Civile. Quest'ultimo, per gli adempimenti di competenza, **dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati** l'accordo autorizzato.

In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (L. 104/92) o economicamente non autosufficienti sarà, invece, necessaria ***l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica***. Anche in questo caso, gli avvocati trasmettono l'accordo raggiunto entro il termine di 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l'accordo risponda agli interessi dei figli lo autorizza. Gli avvocati, quindi, una volta avuta l'autorizzazione devono consegnarla all'Ufficio di Stato Civile con le stesse modalità del nulla osta.

L'Ufficiale dello Stato Civile competente è:

1. l'Ufficiale dello Stato civile che ha iscritto l'atto in P. I o P. II S. C - Matrimonio celebrato con rito civile anche per delega;
2. l'Ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto l'atto in P. II S. A - Matrimonio celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi;
3. l'Ufficiale dello Stato Civile che ha trascritto l'atto in P. II S. C – Matrimonio celebrato all'estero.

ART. 12 - SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIoglimento O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi, **con l'assistenza facoltativa di un avvocato**, possono concludere innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ***del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio*** un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

PERTANTO:

Il Comune competente è:

1. il Comune di residenza (attuale) di uno dei coniugi;
2. il Comune di iscrizione o trascrizione del matrimoni.

Il Comune può ricevere:

1. un accordo di separazione personale;
2. un accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In tutti e tre i casi si parla sempre di **ACCORDO CONSENSUALE**.

Il Comune non può ricevere i suddetti accordi:

1. in presenza di figli minori (**anche di una sola parte**);
2. in presenza di figli maggiorenni incapaci;
3. in caso di figli portatori di handicap grave (L. 104/92);
4. in caso di figli economicamente non autosufficienti;
5. in caso di accordi patrimoniali (p.es. **l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti**).

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA:

Quando si presentano gli sposi allo sportello dello Stato Civile, viene chiesto agli stessi di fornire le indicazioni necessarie al fine di individuare la propria competenza e successivamente si provvederà all'acquisizione delle informazioni e della documentazione necessaria, in particolare:

- copia integrale dell'atto di matrimonio per verificare lo stato di coniugio e l'eventuale separazione;
- verifica anagrafica della composizione del nucleo familiare;
- eventuale dichiarazione per maggiorenne economicamente sufficiente **resa dal diretto interessato**.

In caso di divorzio, si acquisiranno gli atti necessari al fine di verificare che siano trascorsi almeno tre anni dalla separazione.

Una volta acquisita la documentazione, agli sposi viene dato un appuntamento per l'iscrizione della dichiarazione.

In quella data gli sposi dovranno **comparire entrambi**, eventualmente con l'assistenza facoltativa di un avvocato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e **la ricevuta del pagamento del diritto fisso** (€16,00, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 23 dicembre 2014). Non potranno comunque, anche se non hanno figli, prevedere nel loro accordo trasferimenti patrimoniali. L'atto sarà redatto sui registri di matrimonio e nello stesso **sarà dato atto anche della data entro la quale devono comparire gli interessati per confermare l'accordo pattuito. La suddetta data non potrà essere fissata prima che siano trascorsi 30 giorni dall'accordo.**

Dopo non meno di 30 giorni, i dichiaranti dovranno comparire nuovamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare l'accordo, previa ovviamente identificazione dei componenti. **La mancata comparizione è considerata come mancata conferma. Questo significa che:**

– **che la mancata conferma è data dalla mancata presentazione degli interessati, indipendentemente dalla causa che ha causato tale assenza e non è previsto un rinvio.**

– **se entrambe le parti non compaiono occorre partire dall'inizio (altro pagamento).**

La data di decorrenza dell'accordo sottoscritto è quella della prima comparizione dei dichiaranti.

LA DATA DI DECORRENZA DELL'EFFICACIA

Al fine di proporre domanda di divorzio, è necessario che la separazione si protragga ininterrottamente da almeno 3 anni a partire da:

- 1. dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale** nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
- 2. dalla data certificata nell'accordo di separazione** raggiunto a seguito di **convenzione di negoziazione assistita** da almeno un avvocato per parte (art. 6)
- 3. dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile** (art. 12).

PERTANTO:

- **In caso di convenzione di negoziazione assistita dall'avvocato:** la data certa certificata nell'accordo corrisponde alla data di emissione dell'accordo stesso;
- **In caso di dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile,** la data dell'atto di conferma consente l'esplicazione degli effetti giuridici, i quali decorrono retroattivamente alla data dell'accordo.